

Sei un calciatore in prestito con contratto in scadenza il 30/06/2020?

La FIFA raccomanda di dare priorità al club di tesseramento e completare con questo la stagione sportiva mediante l'estensione del contratto di prestito e del contratto di lavoro.

Ciò nonostante **nessuno potrà obbligarti a sottoscrivere la prosecuzione del rapporto di lavoro** per il periodo dal 01/07/2020 al 31/08/2020; dovrai concordare l'eventuale proroga del prestito e del contratto di lavoro sia con il Club attuale, sia con il Club cedente.

È importante raggiungere preliminarmente un'intesa con la società cedente sul pagamento delle retribuzioni previste per la s.s. 2020/2021, senza alcuna riduzione e confermando la suddivisione in n. 10 ratei mensili di uguale importo, in linea con le raccomandazioni FIFA.

Con il tuo attuale Club andrà concordata la retribuzione per i mesi di luglio e agosto 2020 nel corso dei quali la prestazione lavorativa non potrà essere data gratuitamente; le norme sui contratti di lavoro, anche la L.91/81, riconoscono espressamente l'onerosità della prestazione.

La base delle trattative per la prosecuzione del rapporto anche nei mesi di luglio e agosto 2020 dovrà essere l'importo mensile del contratto in scadenza; ciò nonostante, è importante che ognuno di voi riesca a raggiungere un accordo con entrambi i Club che tenga in giusta considerazione tutto ciò che è avvenuto in questo periodo, precludendo esplicitamente ogni possibilità di contenzioso sugli stipendi di entrambe le stagioni sportive.

La FIGC propone di retribuire il periodo di proroga suddividendo l'importo dovuto per la stagione 2019/2020 in 14 mensilità pagando la mensilità di giugno in 3 ratei mensili di pari importo per i mesi di giugno, luglio e agosto.

Ti consigliamo, in ogni caso, di sottoscrivere un'intesa che precluda ogni possibilità di contenzioso sulle retribuzioni relative alla s.s. 2019/2020.

In caso di mancato accordo, il prestito terminerà il 30 giugno 2020 e, come stabilito dalle raccomandazioni FIFA, tornerai in carico alla Società cedente, la quale sarà tenuta a corrisponderti fin dal 1° luglio 2020 le somme contrattuali pattuite.